

Protocollo di segnalazione e gestione degli episodi di bullismo e cyberbullismo

0. Premessa

Il termine italiano "**bullismo**", traduzione letterale della parola inglese "bullying", viene comunemente usato nella letteratura internazionale per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra pari (nella fascia d'età dei preadolescenti e degli adolescenti) in contesto di gruppo. Il bullismo si configura come un **fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale** che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi.

Il comportamento del bullo è un tipo di **azione continuativa e persistente** che mira **deliberatamente** a far del male o danneggiare qualcuno. La **modalità diretta** si manifesta in prepotenze fisiche e/o verbali. La **forma indiretta** di prevaricazione (relazionale) riguarda una serie di dicerie sul conto della vittima, l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di calunnie e di pettegolezzi e altre modalità, propriamente, definite di "**cyberbullying**", inteso quale particolare tipo di **aggressività intenzionale agita attraverso forme elettroniche** (sms, mms, foto, video, email, chat, instant messaging, siti web, telefonate).

Ogni forma di bullismo implica un'**interazione dinamica e prolungata** tra attore e vittima; **abuso sistematico di potere tra pari**; **intenzionalità** a ferire e soggiogare; **ripetizioni** delle azioni nel tempo; **squilibrio di potere**; **volontà di imporre un dominio** sulla vittima.

Le tematiche collegate al fenomeno del bullismo sono l'oggetto della *Direttiva Ministeriale n.16 del 05 febbraio del 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*.

Il fenomeno del cyberbullismo è stato, invece, l'oggetto -nella XVII legislatura- di un prolungato dibattito tra Senato e Camera dei deputati, all'esito del quale è stata approvata la **Legge n. 71 del 2017** che individua strumenti di prevenzione e di contrasto del **cyberbullismo**. Con il termine viene definita **qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line** aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore **il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo**. La Legge privilegia gli interventi di carattere socio-educativo, che coinvolgono le responsabilità dei genitori e, soprattutto, della scuola, rispetto ad interventi di natura penale, incentrandosi, infatti, su azioni a carattere preventivo e favorendo attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, a prescindere dal fatto che siano le vittime o i responsabili degli illeciti. La norma, inoltre, identifica gli **elementi essenziali del fenomeno** perché si possa facilmente individuare e circoscrivere la tipologia, al fine di evitare di ricomprendere nella fattispecie tutti quei comportamenti che, pur rientrando nella sfera della più o meno ironica presa in giro, non possono tuttavia essere considerati per gravità, ampiezza e divulgazione rientranti nell'universo del cyberbullismo e del bullismo.

Nel corso della XVIII legislatura la Camera ha approvato la proposta di legge (A.C. 1524-A), che, integrando la *Legge 71/2017* con riferimenti al bullismo, è volta a prevenire e contrastare il bullismo attraverso misure di natura penale, modifiche alle misure coercitive di natura non penale applicabili dal tribunale dei minorenni e misure di valutazione e analisi del fenomeno in ambito scolastico. Il provvedimento è all'esame del Senato.

In linea con la normativa vigente, al fine di contrastare ogni fenomeno di bullismo e cyberbullismo, l'IC *Ippolito Nievo* di Cinto Caomaggiore si impegna ad operare su **due piani d'azione interagenti**:

- 1) programmazione (e implementazione) di azioni formative/informative di prevenzione e di contrasto**, a livello:
- universale**, in quanto rivolte a tutte le componenti della comunità scolastica -alunni, famiglie, docenti, personale ATA- e volta a **sensibilizzare** sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
 - selettivo** perché destinate a specifici gruppi-classe in cui siano emersi comportamenti disfunzionali nell'ambito della interazione sociale;
 - indicato** in quanto rivolte a singoli alunni che presentano comportamenti a rischio.

I percorsi di prevenzione e di contrasto mirano a costruire legami di gruppo positivi, a potenziare il senso di appartenenza alla scuola, a favorire il riconoscimento dell'alterità e l'accettazione della diversità, a supportare il miglioramento delle relazioni tra i coetanei e dell'intero clima scolastico, a consolidare l'adozione di comportamenti prosociali, a promuovere la cultura della legalità, a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica. Le attività di prevenzione si concretizzano in **interventi informativi ed educativi** promossi dal Dirigente Scolastico, dalla Commissione Bullismo&Cyberbullismo e dai singoli Consigli di Classe e Team Docenti. Per interventi informativi ed educativi sono da intendersi: incontri con gli alunni coinvolti, interventi/discussione in classe, informazione e coinvolgimento dei genitori, responsabilizzazione degli alunni coinvolti, revisione delle regole di comportamento individuale e di classe, interventi educativi mediati da soggetti esterni, attività laboratoriali, giochi pedagogici, drammatizzazioni, attività espressive, circle time, dibattiti di classe a tema, ecc..

Le attività di prevenzione sono pianificate a partire da **azioni di indagine predittiva** volte a definire le tipologie di intervento da effettuare; la progettazione delle azioni pensate per il livelli b) e c) sarà determinata dallo scenario di riferimento:

- 1) livello di rischio bullismo e di vittimizzazione > richiesta d'attenzione;
- 2) livello sistematico di bullismo e vittimizzazione > richiesta di intervento;
- 3) livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione > richiesta d'intervento immediato.

2) gestione di atti espliciti persecutori di prevaricazione

La gestione di atti espliciti di prevaricazione è regolamentata da una **procedura operativa di intervento (vedi infra 1. Fasi della procedura operativa d'intervento)**.

I comportamenti che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, commessi all'interno e/o al di fuori della scuola, opportunamente accertati, verranno sanzionati sulla base di quanto previsto nel presente *Protocollo*, in linea con quanto stabilito nel *Regolamento d'Istituto*, nel *Patto Educativo di Corresponsabilità* e nello *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*.

Lo **strumento disciplinare**, oltre ad un **valore sanzionatorio**, ha prima di tutto una **funzione educativa**. Per assolvere a tale funzione è necessario che le procedure disciplinari siano contrassegnate da una specifica attenzione alla **certezza** ed alla **tempestività** degli interventi. Le sanzioni previste si ispirano al principio di **proporzionalità tra sanzione irrogabile ed infrazione disciplinare commessa** (D.P.R. 235/2007_ *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*) e al principio di **riparazione del danno** (Art.4 comma 5 DPR 249/98).

Le sanzioni sono finalizzate alla maggiore **responsabilizzazione** e al **recupero** dell'alunno -anche attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica (Art.4 comma 2)-, in quanto, come indicato nel *D.M. dd.05.02.2007, n.16, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*, nel sanzionare "si deve puntare a condurre colui che ha violato il regolamento non solo ad assumere consapevolezza del **disvalore sociale** della propria condotta contra legem, ma anche a porre in essere dei **comportamenti volti a riparare il danno arrecato**."

Alla luce di quanto affermato, è previsto, pertanto, che **ogni provvedimento sanzionatorio sia integrato con azioni educative di responsabilizzazione e/o percorsi educativi di recupero**.

1. Fasi della procedura operativa d'intervento

Prima fase_Segnalazione e presa in carico.

A seguito di segnalazione dell'episodio di bullismo e/o cyberbullismo da parte della vittima o di chi sia a conoscenza dei fatti, attraverso la compilazione di una scheda di prima segnalazione (vedi infra Allegato 1) appositamente predisposta o tramite segnalazione orale, i soggetti responsabili (i docenti del Consiglio di Classe o Team Docenti o i membri della Commissione Bullismo&Cyberbullismo), informati il Dirigente Scolastico e il Referente/Commissione Bullismo&Cyberbullismo, entro 24-48 ore, si avviano a procedere alla Seconda fase_Valutazione del caso. Nel caso in cui la segnalazione arrivi direttamente al D.S., questi procederà alla Seconda fase, in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti.

Qualsiasi segnalazione può essere anonima, ma va sempre riportata per iscritto anche se raccolta oralmente. In ogni Plesso viene predisposto uno spazio per la raccolta delle schede di prima segnalazione.

Seconda fase_Valutazione approfondita del caso.

I soggetti responsabili (i docenti del Consiglio di classe o Team Docenti, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e il Referente/Commissione Bullismo&Cyberbullismo) procedono alla **ricostruzione dell'accaduto, all'analisi e alla valutazione approfondita del caso**; a tal fine, le azioni necessarie sono:

- audizione dei protagonisti dei fatti sia singolarmente che in contraddittorio al fine di acquisire testimonianze e versioni;
- audizione degli esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dei tutori, tempestivamente informati dei fatti accaduti;
- raccolta di eventuali documenti o materiali utili, anche scritti, consegnati alla scuola da interessati e contro-interessati;
- raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità;
- ricostruzione dei fatti alla luce di quanto emerso;
- redazione di accurati verbali.

Terza fase_Definizione delle azioni educative e dei provvedimenti sanzionatori.

Appurati i fatti e stabilite la natura di atti espliciti persecutori di prevaricazione, ascrivibili alla casistica dei fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo, i soggetti responsabili (i docenti del Consiglio di classe o Team Docenti, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e il Referente/Commissione Bullismo&Cyberbullismo) **definiscono le azioni educative da intraprendere -anche tenendo conto delle risorse disponibili interne ed esterne alla scuola- e il provvedimento sanzionatorio da irrogare**.

Gli interventi educativi e i provvedimenti sanzionatori dovranno essere adottati in base alla **gravità, ampiezza e divulgazione** dell'atto, tenendo conto della gravità della **sintomatologia della vittima e del bullo/cyberbullo** e delle caratteristiche del **quadro contestuale** del gruppo classe e delle famiglie coinvolte.

I soggetti responsabili (i docenti del Consiglio di classe o Team Docenti per tramite del Coordinatore di Classe o del Team Docenti) procedono ad una convocazione tempestiva delle famiglie del/i soggetto/i passivo/i coinvolto/i (vittima/e). Il Dirigente Scolastico procede a convocazione scritta degli esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dei tutori del bullo/cyberbullo, **a meno che il fatto non costituisca reato** (in caso di notizia di reato perseguibile d'ufficio, il

DS deve farne subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria).

Si ricorda che l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici (15) giorni è di competenza del Consiglio di Classe, mentre per le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici (15) giorni la competenza è del Consiglio di Istituto.

Quarta fase_Implementazione delle azioni educative, irrogazione del provvedimento sanzionatorio e monitoraggio.

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe o Team Docenti e gli altri soggetti coinvolti procedono all'**implementazione delle azioni educative** e all'**irrogazione del provvedimento sanzionatorio**. Provvedono, inoltre, al **monitoraggio** – a medio e a lungo termine- del fenomeno e alla valutazione degli interventi attuati.

Tavola sinottica_Azioni e provvedimenti

| Tipologia di atto sanzionabile | Provvedimento sanzionatorio | Azioni educative di responsabilizzazione e percorsi educativi di recupero | Soggetto competente |
|--|---|--|---|
| <p>Cyberbullismo Diffusione a terzi, in modo non autorizzato, di audio, foto o video perpetuata in violazione delle vigenti norme sulla privacy.</p> <p>Cyberbullismo Riprese audio, foto o video effettuate e diffuse a terzi, in modo non autorizzato, in violazione delle vigenti norme sulla privacy. Registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia, e poi inserite integralmente in un blog pubblico (outing estorto o trickery).</p> <p>Cyberbullismo Pubblicazione all'interno di comunità virtuali -classe virtuale, forum di discussione, messaggistica istantanea, siti internet, ecc.- di commenti crudeli, calunniosi e denigratori (denigration). Atti o parole (diffusi e condivisi attraverso smartphone, social network, messaggistica istantanea) che tendono a emarginare i compagni, a deridere o ad escludere (esclusione).</p> <p>Cyberbullismo Uso di un linguaggio aggressivo e/o offensivo e/o lesivo della dignità altrui nell'ambito dei social network (flaming). Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi (harassment). Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità (cyberstalking).</p> <p>Cyberbullismo Propaganda e teorizzazione di forme di discriminazione ai danni di soggetti fragili.</p> | <p>In caso di:</p> <p>Violazione di grado lieve/ medio e occasionale/sporadica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nota disciplinare sul registro elettronico**; • comunicazione scritta alla famiglia (o convocazione della stessa da parte del DS)**. <p>Violazione grave e reiterata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ammonizione scritta del DS da inserire nel fascicolo personale dell'alunno*; • sospensione temporanea del diritto a partecipare ad attività complementari (ad esempio, visite o viaggi d'istruzione o attività ludico didattiche)**; • sospensione da 1 a 5 giorni**. <p>Violazione gravissima e reiterata/recidiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sospensione da 5 a 15 giorni** oppure sospensione per lasso di tempo superiore****; • denuncia alle autorità competenti nel caso in cui si configuri l'ipotesi di reato*; • segnalazione ai Servizi Sociali territoriali (nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti)*. | <ul style="list-style-type: none"> • Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto (altri ruoli ostili: gregari e astanti); • Azioni a supporto della vittima, anche attraverso forme di peer tutoring/ peer education e supporto psicologico; • Azioni educative volte a potenziare -nel bullo- empatia e autocontrollo, abilità di dialogo, comunicazione e negoziazione, comprensione delle conseguenze di ogni comportamento e delle responsabilità personali, consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem; • Richiesta di comportamenti attivi di natura riparatoria-risarcitoria a vantaggio della vittima e dei suoi familiari e/o della comunità scolastica (es. svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica o delle associazioni del territorio convenzionate). | <p>DS*</p> <p>Docenti del Consiglio di Classe o del Team Docenti**</p> <p>Referente Bullismo&Cyberbullismo e membri della Commissione (azione di supporto e monitoraggio delle decisioni intraprese in sede disciplinare dai consigli di classe)***</p> <p>Consiglio d'Istituto****</p> |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| <p>Cyberbullismo Sexting* ossia l'invio di messaggi corredati da immagini a sfondo sessuale.</p> | | | |
| <p>Bullismo fisico Comportamento fisicamente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo.</p> <p>Bullismo verbale/relazionale diretto e/o indiretto Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo (minacce, esclusione, denigrazione).</p> | come sopra | come sopra | come sopra |

| Allegato 1 | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Modulo Prima segnalazione di episodi di bullismo e cyberbullismo | | | | | | | | | |
| Nome e cognome di chi compila il modulo di segnalazione | | | | | | | | | |
| Data | | | | | | | | | |
| Tipologia dell'episodio | | <ul style="list-style-type: none"> • Bullismo • Cyberbullismo | | | | | | | |
| Autore della segnalazione del presunto caso di bullismo/cyberbullismo (indicare Cognome e Nome) | | | | | | | | | |
| vittima | | | | | | | | | |
| compagno della vittima | | | | | | | | | |
| madre/ padre /tutore della vittima | | | | | | | | | |
| insegnante | | | | | | | | | |
| personale ATA | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | |
| Dati della vittima | | | | | | | | | |
| Cognome e Nome | | | | | | | | | |
| Classe | | | | | | | | | |
| Sezione | | | | | | | | | |
| Ordine di Scuola | | | | | | | | | |
| Plesso | | | | | | | | | |
| Dati del bullo/cyberbullo | | | | | | | | | |
| Cognome e Nome | | | | | | | | | |
| Classe | | | | | | | | | |
| Sezione | | | | | | | | | |
| Ordine di Scuola | | | | | | | | | |
| Plesso | | | | | | | | | |
| Altri soggetti informati o che hanno segnalato il caso (indicare Cognome e Nome) | | | | | | | | | |
| compagno della vittima | | | | | | | | | |
| madre/dal padre /dal tutore della vittima | | | | | | | | | |
| insegnante | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | |
| Grado di sofferenza della vittima | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Breve descrizione del caso (fornire esempi concreti per determinare la natura del fenomeno e quantificarne la frequenza) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |